



ORDINANZA MUNICIPALE IN MATERIA DI CAMPEGGI OCCASIONALI

Il Municipio di Faido,

- in applicazione e a norma della Legge sui Campeggi del 26 gennaio 2004 e del Regolamento della Legge sui Campeggi del 27 aprile 2004;
- considerato che le competenze per l'apertura e l'organizzazione di campeggi occasionali sono state attribuite ai Municipi;
- nell'intento di favorire in special modo le attività giovanili legate alla scoperta del territorio e dell'ambiente e quindi in quest' ambito, di permettere la conoscenza dei valori paesaggistici e naturalistici presenti nella nostra regione;
- con risoluzione no. 314/2024 approva e adotta la seguente ordinanza in materia di campeggi occasionali;

Art. 1 A norma dei piani regolatori non è predisposta al campeggio occasionale nessuna area di proprietà comunale;

Art. 2 Il Municipio può eccezionalmente autorizzare campeggi occasionali in luoghi ritenuti adatti se il preavviso rilasciato dal Dipartimento del territorio sarà favorevole;

Art. 3 Il Municipio, per giustificati motivi di sicurezza, ordine pubblico e/o tutela ambientale, si riserva la facoltà di revocare in ogni tempo, senza preavviso, l'autorizzazione per l'esercizio di un campeggio occasionale, come pure di ordinare lo sgombero immediato di un campeggio in corso di svolgimento.

Art. 4 Per l'annullamento o lo sgombero di un campeggio, ai sensi del precedente art. 3, non è riconosciuto alcun indennizzo.

Art. 5 Nel caso il Comune debba assumersi spese di qualsiasi genere in relazione allo svolgimento di un campeggio occasionale, l'organizzatore può essere chiamato ad assumersi un congruo risarcimento, secondo le modalità fissate dal Municipio.

Art. 6 Giusta l'art. 10 del Regolamento alla legge sui campeggi, l'istanza per l'apertura di un campeggio occasionale deve essere inoltrata al Municipio almeno 60 (sessanta) giorni prima dell'inizio del campeggio, utilizzando l'apposito formulario ottenibile presso la Cancelleria comunale o scaricabile dal sito internet www.faido.ch.

L'istanza dovrà contenere le generalità complete del responsabile, del proprietario del terreno, indicare l'esatta ubicazione del campeggio, il numero massimo di tende, delle *roulottes* e dei *motorhomes* e delle persone ospitate, il numero ed il genere degli impianti igienici.

Art. 7 Il capo del campo che figura sull'istanza per l'apertura di un campeggio occasionale è ritenuto responsabile di ogni e qualsiasi danno, situazione o avvenimento collegati direttamente o indirettamente allo svolgimento del campeggio stesso.

Art. 8 Per il rilascio di un'autorizzazione per l'esercizio di un campeggio occasionale viene prelevata una tassa di cancelleria di fr. 50.- (cinquanta).

Art. 9 È inoltre esigibile ogni e qualsiasi altra tassa fissata da un Regolamento specifico.

Art. 10 La presente ordinanza è pubblicata all'albo comunale durante il periodo di 30 giorni, precisamente dal 19 agosto al 17 settembre 2024 (compresi).

L'entrata in vigore è fissata appena l'ordinanza sarà cresciuta in giudicato.

Art. 11 Contro la presente ordinanza municipale è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato nel periodo di pubblicazione.

Faido, 6 agosto 2024

Per il Municipio di Faido
Il Sindaco C. Nastasi
La Segretaria A. Pedrini

